

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/989 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettere da a) a d), l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 42, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 43, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire l'impiego di determinati carburanti legalmente commercializzati in alcuni Stati membri senza imporre un ulteriore onere sui costruttori, il contenuto autorizzato di estere metilico di acidi grassi (*Fatty-Acid Methyl Ester*, «FAME») dovrebbe essere dell'8,0 % v/v anziché del 7,0 % v/v.
- (2) Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽²⁾, a norma del quale viene presentato un verbale di prova esistente per i motori della categoria RLL ai fini dell'omologazione della fase V conformemente a tale articolo, è opportuno autorizzare l'utilizzo della stessa versione del ciclo di prova F per verificare la conformità della produzione dei motori omologati in tale ciclo.
- (3) Al fine di migliorare le procedure di prova per i motori che non sono muniti di un sistema di post-trattamento, per questi ultimi è opportuno stabilire requisiti specifici allo scopo di determinarne i fattori di deterioramento.
- (4) Al fine di prendere in considerazione tutte le possibili strategie di controllo delle emissioni, i requisiti tecnici relativi alle suddette strategie dovrebbero includere, oltre alla strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni, anche la strategia di base.
- (5) I requisiti in materia di strategie di controllo delle emissioni, inizialmente stabiliti per i motori sottoposti a ciclo di prova transitorio, non sono adatti ai motori sottoposti soltanto al ciclo di prova NRSC e non al ciclo transitorio. Le attuali strategie di controllo delle emissioni per i motori sottoposti a ciclo transitorio dovrebbero pertanto essere adattate a tali motori stabilendo una distinzione tra le condizioni per la prova delle emissioni (in regime unicamente stazionario) e tutte le altre condizioni di funzionamento (in regime transitorio).
- (6) Al fine di tenere conto della rigenerazione di un sistema di post-trattamento durante la dimostrazione basata sulla scelta di punti a caso conformemente all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione ⁽³⁾ e per precisare che un sistema di post-trattamento del motore può rigenerarsi prima che sia effettuato il ciclo di prova delle emissioni, i requisiti di prova di cui all'allegato V, punto 4, del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza con nuove disposizioni specifiche riguardanti la rigenerazione.
- (7) Per diminuire la probabilità di rigenerazione durante la prova, è inoltre opportuno ridurre a 3 minuti per punto il tempo minimo di campionamento nel momento in cui si utilizza il ciclo NRSC in modalità discreta per la dimostrazione basata su punti scelti a caso in conformità all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

⁽¹⁾ G.U. 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. 102 del 13.4.2017, pag. 364).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (G.U. 102 del 13.4.2017, pag. 1).

